

## ALLEGATO A

# Bando per l'ammissione alla sperimentazione e per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2023/2024

## Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando viene emanato al fine di garantire continuità alla sperimentazione delle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2023/2024, promuovendo, attraverso tale strumento, l'educazione dei bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi e fornendo, nel contempo, un servizio formativo-sociale alle famiglie.

## Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a) Articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'attivazione in via sperimentale di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi";
- b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi provvedimenti, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;
- c) Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale", requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 216/Pres. (di seguito Regolamento);
- d) Intesa regionale per l'anno scolastico 2023/2024, sottoscritta tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sentita l'A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia (prot. n. 2276/P/CON del 9 agosto 2023).

## Art. 3 – Destinatari

1. La partecipazione al bando è riservata ai soggetti gestori di:
  - a) scuole di infanzia statali;
  - b) scuole di infanzia paritarie;
  - c) nidi di infanzia pubblici;
  - d) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati in convenzione.
2. I nidi di infanzia convenzionati di cui al punto 1, lettera d) devono essere in possesso di una convenzione con il Comune, nel cui territorio hanno sede, valida per l'anno scolastico 2023/2024.
3. I destinatari di cui al punto 1 possono avere al proprio interno, alternativamente, o una Sezione Primavera già autorizzata e finanziata negli anni scolastici a partire dal 2007/2008 fino al 2022/2023, in possesso dei requisiti richiesti al momento dell'attivazione ed esplicitati dal successivo articolo 4, ovvero una Sezione Primavera di nuova costituzione, da attivare nell'anno scolastico 2023/2024.

4. La Sezione è costituita quale servizio aggiuntivo e integrativo rispetto alle attività di scuola di infanzia o al servizio educativo dei nidi. In particolare, come stabilito dal Regolamento:
  - a) il vocabolo “**integrativo**” specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che **si aggiunge alla struttura della scuola dell’infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l’attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;**
  - b) il vocabolo “**aggregato**” indica che la **Sezione primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell’infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate** ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento.
5. Viene autorizzata e finanziata **una sola** Sezione Primavera all’interno di ogni scuola o nido di infanzia.

## Art. 4 – Requisiti

1. Sono ammissibili alla sperimentazione e al finanziamento le domande presentate dai soggetti di cui all’articolo 3 le cui Sezioni Primavera, di nuova attivazione nell’anno scolastico 2023/2024, ovvero già autorizzate e finanziate negli anni scolastici precedenti, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) accogliere bambini, che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre 2023. L’inserimento effettivo dei bambini viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età e il diritto al mantenimento del posto all’interno della Sezione Primavera permane anche dopo il compimento del trentaseiesimo mese, sino al termine dell’anno scolastico 2023/2024;
  - b) dimostrare che la Sezione Primavera non sostituisce una sezione di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; ma si aggiunge alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l’attivazione della Sezione Primavera, bambini della medesima età (età compresa tra i 24 e i 36 mesi). Nei nidi di infanzia la Sezione primavera non può sostituire la “Sezione Grandi” del nido, ma solo aggiungersi ad essa. Il numero dei bambini accolti nella “Sezioni Grandi” deve essere almeno pari al numero dei bambini accolti nella Sezione Primavera;
  - c) disporre dell’autorizzazione comunale, per l’anno scolastico 2023/2024, attestante l’idoneità al proprio funzionamento sotto il profilo della disponibilità di locali e di spazi nella struttura della scuola o del nido cui è aggregata, che siano idonei, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, ad ospitare le sue attività e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età di cui alla su indicata lettera a) quali, in particolare, l’accoglienza, il riposo, il gioco, l’alimentazione e la cura della persona.

L’autorizzazione va presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio coordinamento politiche per la famiglia - **pena la revoca dell’ammissione alla sperimentazione e del contributo** - entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del provvedimento che approva l’elenco delle Sezioni Primavera ammesse e non ammesse alla sperimentazione;
  - d) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo delle attività della Sezione Primavera, inteso come spazio delimitato da pareti a tutta altezza, anche se realizzate non in muratura e rimovibili;
  - e) allestire i locali e gli spazi con arredi e materiali in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
  - f) assicurare l’apertura, nel corso dell’anno scolastico, per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno. L’attività può proseguire fino al termine massimo del 31 luglio, previa comunicazione al Servizio coordinamento politiche per la famiglia il termine effettivo di conclusione delle attività;
  - g) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile, che assicuri l’apertura all’utenza per un numero di ore giornaliere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 8, distribuite su almeno cinque giorni settimanali;

- h) essere dotata di personale educativo o docente proprio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento, e di personale ausiliario. Il personale ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata;
- i) predisporre un progetto educativo adeguato ai bisogni dei bambini, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento. In particolare, il progetto educativo:
  - deve essere distinto da quello della struttura cui la Sezione Primavera stessa è aggregata;
  - deve esplicitare gli obiettivi, in relazione alle attività educative proposte e le metodologie impiegate;
  - il progetto educativo delle Sezioni Primavera aggregate alle scuole di infanzia deve considerare e assicurare la continuità organizzativa e didattica delle Sezioni Primavera con l'attività delle istituzioni dell'infanzia cui sono unite.

j) dimostrare:

- per l'anno scolastico 2022/2023, di aver predisposto idonee forme di aggiornamento per il proprio personale ovvero di aver consentito allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;
- per l'anno scolastico 2023/2024, di aver programmato idonee forme di aggiornamento biennale del proprio personale ovvero di consentire allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;

k) il numero minimo di bambini della Sezione Primavera non deve essere inferiore a dieci, mentre il numero massimo non deve essere superiore a venti nel singolo anno scolastico, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno di essi.

Il numero minimo di bambini è cinque per le Sezioni Primavera aventi sede operativa in:

- Comuni montani e delle piccole isole;
- Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- Comuni situati in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

l) durante tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera non deve essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente;

m) in presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di uno o due bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale, il rapporto numerico di cui alla lettera che precede è pari a otto bambini per educatore o docente. In presenza di tre o più bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale il rapporto numerico è pari a cinque bambini per educatore o docente. In entrambi i casi tali rapporti numerici non devono essere superati per tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera;

n) Ai fini dell'accesso ai contributi, l'eventuale contribuzione massima (retta mensile massima) richiesta alle famiglie deve essere contenuta nella seguente fascia parametrica: minimo euro 100,00 – massimo euro 550,00. La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti. L'ente gestore, per la contribuzione minima (retta mensile minima), può stabilire anche un importo inferiore a detta fascia parametrica, in considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia. Il medesimo ente può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

2. Sono riconosciute come Sezioni primavera, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia organizzate secondo i requisiti previsti al comma 1.
3. In assenza dei requisiti richiesti dal presente bando, il servizio svolto non è qualificabile quale "Sezione Primavera" e non sussistono le relative coperture assicurative regionali.

4. L'ente gestore deve comunicare alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio coordinamento politiche per la famiglia la data di effettivo avvio dell'attività della Sezione Primavera entro 15 giorni dall'avvio, qualora la domanda venga presentata prima dell'inizio dell'attività.

## Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria e criteri per la ripartizione dei fondi

1. L'entità dei contributi da destinare alle Sezioni Primavera, è definita in quote fisse di riferimento, determinate in base al numero dei bambini frequentanti ed alla durata oraria del servizio.
2. Il contributo è assegnato integralmente, in via prioritaria, alle Sezioni sperimentali già funzionanti, precedentemente finanziate sia con risorse regionali che con risorse statali e, successivamente, alle Sezioni di nuova attivazione con i criteri definiti dall'articolo 11, commi 2 e 3, del Regolamento.
3. In particolare, come stabilito dal Regolamento, si definiscono:
  - **Sezioni primavera di nuova attivazione:** le Sezioni avviate per la prima volta nell'anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei due anni scolastici consecutivi antecedenti l'anno scolastico di riferimento;
  - **Sezioni primavera funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento (2023/2024):** le Sezioni che proseguono, nell'ambito di un territorio definito, l'erogazione del servizio avviato anteriormente all'anno scolastico 2022/2023 e non interrotto nei due anni precedenti, indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore.
4. Le quote fisse di contribuzione, determinate in base al numero dei bambini iscritti alla singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura giornaliera della stessa, sono riportate nella tabella che segue:

Numero bambini per sezione	Durata oraria giornaliera del servizio	Quota annuale di contributo	Presenza di bambini disabili o svantaggiati
15-20	da 7 a 8 ore	Euro 27.000,00	maggiorazione del 10%
15-20	da 5 a 6 ore;	Euro 22.500,00	maggiorazione del 10%
10-14	da 7 a 8 ore	Euro 20.000,00	maggiorazione del 10%
10-14	da 5 a 6 ore;	Euro 16.000,00	maggiorazione del 10%
5-9 (solo per le deroghe consentite)	da 7 a 8 ore	Euro 13.500,00	maggiorazione del 10%
5-9 (solo per le deroghe consentite)	da 5 a 6 ore;	Euro 10.000,00	maggiorazione del 10%

5. È prevista una maggiorazione percentuale del contributo in caso di presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini con disabilità o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale. L'accertamento della disabilità avviene in base alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre l'accertamento di una situazione di svantaggio socio-culturale viene documentata dai competenti Uffici comunali che abbiano preso in carico il minore o la di lui famiglia. La maggiorazione verrà erogata nella misura massima del 10%, indipendentemente dal numero di bambini disabili o svantaggiati frequentanti la Sezione.

6. Il termine per l'eventuale comunicazione alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio coordinamento politiche per la famiglia del numero dei bambini iscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo è fissato nel giorno 15 ottobre 2023.
7. Le risorse destinate alle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2023/2024, pari a euro 1.513.586,22, individuate con l'intesa prot. n. 2276/P/CON del 9 agosto 2023, saranno ripartite ai sensi del presente articolo.

## Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda va compilata utilizzando il modulo reperibile sul portale della Regione: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) – Sezione famiglia, casa, sociale, terzo settore – Area politiche per la famiglia – Sostegno ai servizi – Per i gestori dei servizi – Servizi socio-educativi integrativi (Sezioni Primavera), al seguente indirizzo:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA40/>

2. Alla domanda di cui al punto 1 è allegata la scheda identificativa della Sezione Primavera, sottoscritta da chi firma la domanda (allegato 1 alla domanda).
3. Il progetto educativo e la planimetria della Sezione Primavera previsti dall'articolo 9, comma 3, del Regolamento, sono allegati alla richiesta di autorizzazione al funzionamento già inviata al Comune di riferimento e trasmesse al Servizio coordinamento politiche per la famiglia in quella sede.
4. **La domanda completa dell'allegato deve essere inviata entro il giorno 22 settembre 2023 **ESCLUSIVAMENTE** mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it) – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Servizio coordinamento politiche per la famiglia.**

La domanda, in regola con la vigente normativa sul bollo e completa in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente gestore o da altro soggetto da questi delegato e munito di poteri di firma.

La sottoscrizione, **autografa (allegando la fotocopia leggibile fronte-retro di un valido documento di identità) o digitale**, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In caso di firma del soggetto delegato deve altresì essere allegata copia del documento comprovante il potere di firma di quest'ultimo e fotocopia di un documento di identità del soggetto delegante in corso di validità.

## Art. 7 – Cause di esclusione

1. Costituiscono causa di esclusione dall'esame per l'ammissione alla sperimentazione ed al correlato finanziamento:
  - a) la mancata sottoscrizione della domanda;
  - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;
  - c) l'assenza di uno o più requisiti di cui al precedente articolo 4;
  - d) l'invio con modalità diverse da quelle indicate al precedente articolo 6, comma 4.

## Art. 8 – Valutazione delle domande

1. L'attività propedeutica di verifica del possesso dei requisiti richiesti è svolta dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, mentre quella dei contenuti del progetto educativo è a cura dell'Ufficio scolastico regionale.

2. La valutazione delle domande, sulla base dell'attività propedeutica di cui al precedente comma 1, è effettuata dal Tavolo tecnico interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del Regolamento.
3. Agli esiti della valutazione delle domande, con provvedimento adottato dal Direttore Centrale entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, sono approvati e pubblicati nel sito internet istituzionale:
  - a) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione e al finanziamento, con l'indicazione dell'ammontare del contributo assegnato;
  - b) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione ma non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione;
  - c) l'elenco delle Sezioni Primavera non ammesse alla sperimentazione e non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione.
4. L'erogazione dei contributi e la gestione amministrativa degli stessi è a cura della citata Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Servizio coordinamento politiche per la famiglia.

### Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato ai soggetti di cui all'articolo 3, le cui domande siano state positivamente valutate dal Tavolo tecnico interistituzionale, che autorizza la sperimentazione e il finanziamento della Sezione Primavera per l'anno scolastico 2023/2024.
2. Le fasi dell'erogazione dei contributi regionali sono due: anticipazione e saldo.
3. È prevista un'anticipazione del 70% del contributo ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo ammesso, a seguito della verifica del rendiconto.
4. L'anticipazione di cui al comma 2 sarà erogata solo in presenza della necessaria autorizzazione comunale al funzionamento, che deve pervenire entro il termine di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) del Regolamento (sei mesi dalla data di pubblicazione, sul sito internet istituzionale, del decreto che approva l'elenco delle Sezioni ammesse e non ammesse alla sperimentazione).

### Art. 10 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, deve essere presentato dai singoli beneficiari entro il termine **(15 dicembre 2024)** e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del Regolamento, nel rispetto delle tipologie di spesa di cui all'articolo 12 del Regolamento.

### Art. 11 – Avvio ed esito del procedimento

1. L'avvio del procedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle politiche per la famiglia, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
2. Gli elenchi dei soggetti beneficiari ammessi, con i relativi importi del contributo, e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, saranno pubblicati sul citato sito web istituzionale e tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

### Art. 12– Monitoraggio e controlli a campione

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle Sezioni Primavera, nel corso dello svolgimento degli interventi, potrà essere effettuata un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che verranno erogati a tutte le Sezioni funzionanti nell'anno scolastico 2023/2024.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

3. Il Servizio coordinamento politiche per la famiglia, anche in collaborazione con il Tavolo interistituzionale, effettua ispezioni e controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari e sulle attività dagli stessi svolte nella Sezione Primavera, anche recandosi presso la sede delle Sezioni stesse, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento.

## Art. 13 – Amministrazione precedente

1. Si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: Servizio coordinamento politiche per la famiglia;

Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia, dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero;

Contatti per eventuali informazioni:

Daniela Borgo, e-mail [daniela.borgo@regione.fvg.it](mailto:daniela.borgo@regione.fvg.it), tel. 0432-555198

Cristiana Cisilino, e-mail [cristiana.cisilino@regione.fvg.it](mailto:cristiana.cisilino@regione.fvg.it), tel. 04332-555056

## Art. 14 Nota informativa per il trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste (di seguito "Titolare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Presidente in carica, informa la S.V. che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

### a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, ragione sociale di impresa e associazione, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento) dalla S.V. comunicati o comunque utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia.

I dati della S.V. sono trattati per le seguenti finalità istituzionali:

- procedimento per l'ammissione alla sperimentazione e al finanziamento del servizio erogato dalle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2023/2024.

### b) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati, dalla S.V. comunicati, sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato come di seguito indicato: in base all'articolo 38 della L.R. 13 del 30 marzo 2018.

### c) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali e categorie particolari di dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati. I suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il trattamento dei dati personali e categorie particolari di dati personali è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia di via San Francesco 37 a Trieste. Il Titolare conserverà i dati personali e categorie particolari di dati personali per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a tempo illimitato come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### d) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati sono resi accessibili:

- ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento;
- a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

e) DESTINATARI DEI DATI

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati della S.V. a Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia.

Senza necessità del consenso della S.V. la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia ha diritto di ricevere i dati della S.V. da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.

I dati personali della S.V. possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.

f) CONFERIMENTO DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi, finanziamenti pubblici e servizi e l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia.

g) TRASFERIMENTO DATI

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero.

h) MISURE DI SICUREZZA

I dati personali e categorie particolari di dati personali sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43, a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia di Via San Francesco 37, a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

i) DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la S.V. ha i diritti previsti dagli artt. 15-21 della GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e categorie particolari di dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che riguardano la sua persona, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei suoi dati trattati dall'ufficio pubblico;

b) delle finalità e delle modalità del trattamento;

c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono ricevuti;

- ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei suoi dati;

b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la persona della S.V., ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento dei dati che riguardano la persona della S.V. per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità istituzionali di legge.

La S.V. ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge.

l) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it) pec: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)

m) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DATI

In qualsiasi momento la S.V. può esercitare i suoi diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it)

- una PEC all'indirizzo: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)